

da D'Ercole e alla riconducibilità del suo ufficio alla disposizione del 216 Legge Fallimentare le ha già svolte bellamente la collega, e a queste vi rimando, non dirò una parola. Dirò soltanto una cosa: che la sentenza sotto questo profilo è errata perché il problema non è sapere in quale epoca D'Ercole è arrivato, ma soltanto se D'Ercole era a conoscenza che vendere questo patrimonio a quella cifra costituiva o meno una minusvalenza, una dissipazione del patrimonio concordatario, del fallimento, tutto qua. Trattandosi di delitto a dolo generico, l'unica consapevolezza che si deve avere è che con la propria azione si crei una dissipazione del patrimonio, ovvero un regalo a terzi, ma non è il nostro caso, una dissipazione del patrimonio, c'è una vendita a prezzo vile. E questo D'Ercole non lo poteva non sapere perché era stato oggetto di una polemica ferocissima su tutta la stampa, con i sindacati, all'interno della stessa struttura concordataria, che aveva portato i precedenti commissari Cigliana, Gambino, Locatelli e Piovano ad andarsene sbattendo la porta, che aveva portato Cigliana a scrivere a Piovano: stai attento perché questi sono i problemi veri, che aveva portato il commissario Picardi a mettere per iscritto che non era d'accordo perché qui si stava svendendo a prezzo vile. Una persona, un professionista di chiara fama che viene incaricato di una cosa di questo tipo ma se lo dovrà porre il problema di quello che sta facendo, oppure deve tappare gli occhi e